

**TRIBUNALE DI CALTAGIRONE****PRESIDENZA**

Prot. 1379/2015/U - pos. 2.1.

- On.le Ministero della Giustizia –
Direzione Generale degli Affari Penali, ROMA;
- a S.E. il Presidente della Corte d'Appello di Catania;
- ai Sigg.ri Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati
del Circondario della Corte d'Appello di Catania;
- all'Ufficio Esecuzioni Penali Esterne di Catania,
Corso Sicilia, 48, 95131 Catania;
- ai Sigg.ri Magistrati ed alla Cancelleria Penale Dibattimentale, Sede;
- ai Sigg.ri Magistrati ed alla Cancelleria GIP – GUP, Sede.

Oggetto: convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 168 bis C.P.
e degli artt. 54 del D. Lgs.vo n° 274 del 28 agosto 2000 e 2 del D.M. 26 marzo 2001.

Invio alle SS.LL., per quanto di rispettiva conoscenza e competenza, l'allegata convenzione
stipulata tra questo Tribunale ed il Comune di Mazzarrone.

Caltagirone, 9 giugno 2015



Distinti saluti
Il Presidente del Tribunale f.f.
(Dott. Angelo Costanzo)

**Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi
dell'art. 54 - D.l.vo 28 agosto 2000 n. 274,
e art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001**

Premesso

CHE, a norma dell'art.54 del D.l.vo. 28 agosto 2000 - n.274 e della legge 29/7/2010 - n.120, il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

CHE, a norma degli artt. 186 e 187 del D. L.vo 30 Aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della strada) il Giudice del Tribunale può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del Lavoro di Pubblica Utilità, di cui all'art. 54 del D. L.gs. n. 274/2000;

CHE, a norma dell'art. 73, comma 5 bis, del DPR 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti) il giudice del Tribunale può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di Pubblica Utilità di cui all'art. 54 del D. L.vo n. 274 /2000, secondo le modalità ivi previste;

CHE, a norma dell'art. 165 del Codice penale, il Giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa;

CHE con Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001 sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;

CHE, l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6 del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1 comma 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

CHE il Ministero della Giustizia con nota del 16/07/2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni in questione;

CHE il Comune di Mazzarrone con deliberazione di Giunta n. 48 del 20.05.2015 ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi;

CHE l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

TRA

Il Tribunale di CALTAGIROE Codice Fiscale 82004000871
nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente Dott. ANGELO COSTANTO FF
domiciliato per la carica in Seale Tribuole n. _____

E

Il Comune di Mazzarrone, Codice Fiscale 00607010873 nel seguito indicato come Comune, nella persona del Sig. Sindaco - Avv. Vincenzo Giannone, nato a Ragusa il 18/01/1974, domiciliato per la carica in Mazzarrone - P.zza Autonomia
si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Il Comune consente che un numero massimo di 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo n.274/2000, degli art. 186 e 187 del Decreto Legislativo n.285/1992, dell'art.73, comma.5 bis, del DPR 309/1190 e dall'articolo 165 del Codice penale, prestino contemporaneamente presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n.080 del 05/04/2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, applicato in base all'art. 54 - comma 6 - del Decreto Legislativo 28 agosto 2000 - n.274", ha ad oggetto le seguenti prestazioni: mansioni tecniche operative, attività nel campo della sicurezza ed educazione stradale.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il Giudice di Pace, a norma dell'art.33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, e il Giudice del Tribunale, indica le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune, tramite proprio personale, si riserva di individuare, prima dell'avvio dei singoli inserimenti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Tale individuazione verrà fatta in relazione all'attinenza tra le tematiche determinate all'art.1 e i relativi Servizi dell'Ente.

I coordinatori individuali potranno avvalersi di loro collaboratori per impartire le istruzioni di lavoro.

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prevista sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico del Comune l'assicurazione dei condannati contro infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni, stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente

del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente Convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all' art. 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali e agli uffici delle sezioni distaccate dei Giudici di Pace del circondario.

Letto, approvato e sottoscritto.

Mazzarrone,
Caltagirone, l. 04/06/2015

Il Presidente del Tribunale di Caltagirone

Il Sindaco del Comune di Mazzarrone



IL PRESIDENTE
Doc. Angelo Costanzo

[Handwritten signature]



IL SINDACO
Arc. Vincenzo Giannone

[Handwritten signature]

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Livio Frascilla

[Handwritten signature]